



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DECIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N.

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Finco, Rizzotto, Ciambetti, Gidoni, Sandonà, Barbisan R., Villanova e Possamai.

**MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 18
NOVEMBRE 2005, N. 17 “NORMATIVA SULLA COOPERAZIONE
NELLA REGIONE DEL VENETO”**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il

**MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 18
NOVEMBRE 2005, N. 17 “NORMATIVA SULLA COOPERAZIONE
NELLA REGIONE DEL VENETO”**

R e l a z i o n e:

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

la Legge Regionale 18 novembre 2005, n. 17 “Normativa sulla cooperazione nella Regione del Veneto” istituisce il tavolo della cooperazione in Veneto e contestualmente riconosce automaticamente le “filiali” Regionali delle Associazioni di Cooperative riconosciute a livello nazionale esistenti alla data di entrata in vigore della legge, come specificato all’art. 3, comma 2 della su richiamata Legge Regionale.

Contestualmente, in base al combinato disposto dell’art.3 comma 1 dell’art. 4, si crea un percorso normativo per il riconoscimento da parte di tutte quelle associazioni di cooperative che si sono costituite dopo l’entrata in vigore della succitata legge e che appunto non sono riconosciute automaticamente a livello regionale, ma che lo sono a livello nazionale con apposito decreto.

Pertanto, per essere riconosciuto in Veneto, un’associazione di cooperative riconosciuta a livello nazionale con decreto ministeriale, deve rispondere a dei requisiti non misurati alle associazioni costituite prima dell’entrata in vigore della Legge Regionale 17/2005, con inoltre una verifica annuale di tali parametri.

Tali evidenze sono chiaramente anticostituzionali in quanto non pongono gli stessi soggetti sullo stesso piano di diritto, infatti alcuni sono stato riconosciuti automaticamente senza alcuna richiesta di verifica dei requisiti per il solo fatto cronologico di essersi costituiti prima dell’entrata in vigore della legge. Si viene meno, pertanto, ad una corretta funzione di selezione dei soggetti in base all’art. 45 della Costituzione introducendo una disparità di trattamento che collide con l’art. 3 della Costituzione.

Con il presente progetto di legge si vuole, quindi, intervenire sulla legge regionale 17/2005, eliminando il limite cronologico al comma 2 dell’articolo 3.

**MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 18
NOVEMBRE 2005, N. 17 “NORMATIVA SULLA COOPERAZIONE
NELLA REGIONE DEL VENETO”**

Art. 1 - Modifiche dell’art. 3, comma 2 della legge regionale 18 novembre 2005, n. 17 “normativa sulla cooperazione nella regione del veneto”.

1. al comma 2 dell’articolo 3 legge regionale 18 novembre 2005, n. 17, dopo le parole “n. 302,” sono eliminate le seguenti parole:

“esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge”

INDICE

Art. 1 - Modifiche dell'art. 3, comma 2 della legge regionale 18 novembre 2005, n. 17 "normativa sulla cooperazione nella regione del veneto"	2
---	---